

Factsheet

A livello svizzero le banche aderenti al programma creditizio hanno erogato oltre 136000 Crediti COVID-19 con un volume di quasi 17 mia. di CHF. In collaborazione con il Consiglio federale e con più di 120 ulteriori banche svizzere, il nostro istituto è fiero di aver apportato un contributo concreto al superamento delle carenze di liquidità accusate dalle piccole e medie imprese a causa della pandemia da coronavirus.

Il programma creditizio COVID-19 del Consiglio federale e delle banche, posto in vigore a fine marzo 2020 nell'ambito della prima ondata di coronavirus sulla base di un'ordinanza di emergenza (OFis-COVID-19)¹, è giunto a conclusione a fine luglio 2020. Nel frattempo il Consiglio nazionale e il Consiglio degli Stati hanno trasposto tale ordinanza di emergenza nel diritto ordinario. Di conseguenza, dal 19 dicembre 2020 la legge sulle fideiussioni solidali COVID-19 (LFiS-COVID-19)² disciplina ora i diritti e i doveri delle parti coinvolte nel programma creditizio.

Con il presente factsheet la informiamo in merito ai cambiamenti essenziali decretati dal Parlamento nell'ambito di questo trasferimento legislativo per quanto riguarda le basi giuridiche, diventate direttamente vincolanti per i mutuatari con l'entrata in vigore della LFiS-COVID-19.

Estensione della durata del credito

Mentre ai sensi dell'ordinanza di emergenza e secondo il punto 7 dell'Accordo di credito la durata dei Crediti COVID-19 era finora limitata a cinque anni (60 mesi), la LFiS-COVID-19 prevede ora all'art. 3 una durata massima di otto anni. Con questa nuova disposizione il Parlamento ha concesso ai mutuatari la possibilità di beneficiare dietro richiesta di una durata più estesa. Al fine di mantenere questo processo il più possibilmente efficiente sia per i mutuanti che per i mutuatari, l'Associazione svizzera dei banchieri (ASB) ha raccomandato alle banche aderenti al programma di erogazione dei crediti di prolungare di propria iniziativa ad al massimo otto anni i Crediti COVID-19³ fino a 500 000 CHF attualmente in essere. Sulla scorta di questi elementi, anche la durata del suo Credito COVID-19 verrà estesa

fino al 31 dicembre 2027. Sussiste ovviamente in ogni caso la possibilità di disdire il Credito COVID-19 in qualsiasi momento e di rimborsarlo prima della scadenza della relativa durata.

Per i Crediti COVID-19 Plus⁴ di importo superiore a 500 000 CHF va invece mantenuta in linea di principio la durata creditizia originariamente convenuta. Il motivo per tale differenza consiste nel fatto che i Crediti COVID-19 Plus sono basati su una verifica creditizia individuale e che tra la banca e il cliente è stato firmato un contratto di credito separato (non standardizzato). Tuttavia, dietro richiesta del mutuatario la banca può estendere la durata a un massimo di otto anni. In questi casi deve ottenere però l'assenso preventivo da parte dell'organizzazione di fideiussione.

Ammortamento del credito a partire dal 2022

Le banche svizzere continuano a sostenere con grande impegno l'economia nazionale. Su raccomandazione dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), i pagamenti di ammortamento previsti al punto 7 dell'Accordo di credito per i Crediti COVID-19 fino a 500000 CHF (Accordo di credito, punto 7) non verranno introdotti già nell'anno in corso, bensì soltanto a partire da fine marzo 2022. Questa disposizione costituisce un importante sgravio per le aziende ancora duramente colpite dalla pandemia da coronavirus, in quanto l'obbligo di ammortamento del credito viene differito di un ulteriore anno. Al contempo, la tempistica di introduzione vincolante assicura un'adeguata tutela anche per gli interessi politico-finanziari della Confederazione, che garantisce i Crediti COVID-19 in ultima analisi con il denaro dei contribuenti. Nella fattispecie, da marzo 2022 il Credito COVID-19 dovrà essere ammortizzato integralmente in tranche con cadenza trimestrale fino al più tardi al 31 dicembre 2027. Sussiste ovviamente senza variazioni la possibilità di rimborsare il Credito COVID-19 in qualsiasi momento in via straordinaria e prima della scadenza della relativa durata.

Per i Crediti COVID-19 Plus restano altresì in vigore gli ammortamenti concordati tra il mutuatario, la banca e la cooperativa di fideiussione.

¹ RS 951.261 – Ordinanza concernente la concessione di crediti e fideiussioni solidali in seguito al coronavirus (ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19, OFis-COVID-19)

² RS 951.26 – Legge federale concernente i crediti garantiti da una fideiussione solidale in seguito al coronavirus (legge sulle fideiussioni solidali COVID-19, LFiS-COVID-19)

³ Credito COVID-19 fino a 500 000 CHF con copertura da parte della Confederazione ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19

⁴ Credito COVID-19 Plus con copertura COVID da parte della Confederazione ai sensi dell'art. 4 dell'ordinanza sulle fideiussioni solidali COVID-19



Abrogazione del divieto d'investimento

La disposizione ancora contemplata nell'ordinanza di emergenza (cfr. art. 6 cpv. 2 OFis-COVID-19), secondo cui i fondi derivanti dal Credito COVID-19 [e/o dal Credito COVID-19 Plus] non possono essere utilizzati per nuovi investimenti nelle immobilizzazioni, non è stata trasposta nella nuova LFiS-COVID-19, in quanto in una prospettiva di più lungo periodo le aziende non devono subire limitazioni alla loro attività d'investimento. Dall'entrata in vigore della nuova LFiS-COVID-19 il 19 dicembre 2020 sono pertanto di nuovo ammessi gli investimenti necessari per l'attività operativa, e in particolare anche quelli che vanno oltre i puri investimenti di sostituzione.

Regola in deroga sul divieto di trasferimento

Secondo il punto 12 dell'Accordo di credito, ai mutuatari è fatto divieto di trasferire o trasmettere in altro modo i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo stesso. Tale divieto di trasferimento è stato sostanzialmente recepito anche nella LFiS-COVID-19. Tuttavia l'art. 2 cpv. 6 prevede adesso una deroga a tale divieto. Un trasferimento è ora consentito se avviene «nell'ambito di una ristrutturazione secondo la legge sulla fusione (LFus) del 3 ottobre 2003», laddove tale operazione «comporti il trasferimento di tutti gli attivi e passivi, o almeno della parte essenziale dell'impresa del mutuatario, oppure la trasformazione del mutuatario» e sia presente l'approvazione preventiva del mutuante. Ulteriori informazioni sul processo da rispettare e sui requisiti formali da ottemperare sono indicate nelle «Linee guida per la gestione dei crediti COVID-19» dell'Associazione svizzera dei banchieri (ASB), scaricabile al seguente link swissbanking.org/it/servizi/biblioteca/ direttive?set_language=it

Divieto di conversione del debito

Il divieto di conversione del debito già contemplato nell'ordinanza di emergenza resta in vigore, sebbene il suo tenore sia stato specificato in maggiore dettaglio dal Parlamento. L'art. 2 cpv. 2 LFiS-COVID-19 sancisce ora in maniera esplicita che i fondi derivanti da un Credito COVID-19 [e/o da un Credito COVID-19 Plus] non possono essere utilizzati ai fini della conversione di crediti preesistenti. Viene inoltre specificato che i pagamenti ordinari preesistenti per interessi e ammortamenti non rientrano nel divieto di conversione del debito (art. 2 cpv. 3 lett. b LFiS-COVID-19). Gli ammortamenti straordinari e le riduzioni dei limiti sui crediti preesistenti sono ammessi se non comportano una conversione del debito a carico del Credito COVID-19 [e/o del Credito COVID-19 Plus]. Non sussiste alcuna limitazione in relazione agli obblighi di pagamento di interessi o di ammortamenti per i crediti bancari che sono stati assunti simultaneamente o posteriormente a un Credito COVID-19 [e/o un Credito COVID-19 Plus] (art. 2 cpv. 4 LFiS-COVID-19).

Inasprimento del divieto di distribuzione di dividendi e partecipazioni agli utili (tantièmes)

Il divieto di distribuzione di dividendi e partecipazioni agli utili nel corso della durata del Credito COVID-19 [e/o del Credito COVID-19 Plus], già contemplato nell'Accordo di credito, è stato ulteriormente inasprito. Oltre alla distribuzione, adesso è vietata anche la delibera di dividendi e partecipazioni agli utili (tantièmes) con pagamento differito fino al rimborso completo del Credito COVID-19 [e/o del Credito COVID-19 Plus] (art. 2 cpv. 2 lett. a LFiS-COVID-19).

Le regole indicate e tutte le ulteriori disposizioni di cui all'art. 2 LFiS-COVID-19 sono direttamente applicabili ai mutuatari e sono preminenti rispetto a eventuali regolamentazioni in deroga convenute nell'accordo di credito.

Rammentiamo infine che le autorità e le organizzazioni di fideiussione continuano a vigilare in maniera sistematica sul rispetto delle disposizioni di legge (ad es. in merito all'utilizzo dei fondi creditizi). Eventuali violazioni contro l'Accordo di credito e contro le disposizioni della LFiS-COVID-19 possono comportare una disdetta del Credito COVID-19 (puwnto 8 dell'Accordo di credito) [e/o del Credito COVID-19 Plus], nonché sanzioni penali ai sensi dell'art. 25 LFiS-COVID-19.

Ulteriori informazioni sul programma creditizio COVID-19 sono disponibili sul portale «easygov» della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) al sito covid19.easygov.swiss/it